

Codice A1615A

D.D. 6 aprile 2023, n. 260

Legge regionale 14/2019, articolo 31. Misura di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna mediante la concessione di contributi alle persone fisiche per l'acquisto e/o il recupero della prima casa in un comune montano - Revoche in base ai preavvisi di diniego Articolo 10-bis, legge n. 241/90 e s.m.i. PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.



ATTO DD 260/A1615A/2023

DEL 06/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Legge regionale 14/2019, articolo 31. Misura di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna mediante la concessione di contributi alle persone fisiche per l'acquisto e/o il recupero della prima casa in un comune montano - Revoche in base ai preavvisi di diniego Articolo 10-bis, legge n. 241/90 e s.m.i. PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

Premesso che

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 6 - 3619 del 30/07/2021 ha provveduto, in attuazione dall'articolo 31 della legge regionale 14/2019, ad istituire la misura per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna, destinando la somma pari a euro 10.000.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna, ha approvato il bando "RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA" ed i relativi allegati ed ha disposto la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte;

con D.G.R. n.4 - 3946 del 22.10.2021 la Giunta regionale ha disposto una parziale modifica della D.G.R. n. 6 - 3619/2021, aumentando anche la dotazione finanziaria del bando in oggetto ad euro 10.475.000,00;

con successiva determinazione dirigenziale n. 683 del 27/10/2021 sono state recepite le suddette modifiche e tempestivamente pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte;

successivamente con determinazione dirigenziale n. 874 del 27/12/2021 si è provveduto, in base all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 8) del Bando, ad approvare la graduatoria provvisoria demandando a successivo atto, a seguito delle verifiche documentali effettuate dal Settore Sviluppo della montagna, la pubblicazione della graduatoria definitiva;

tale graduatoria definitiva dei soggetti ammissibili è stata approvata con determinazione

dirigenziale n. 190 del 06/05/2022 in seguito agli esiti dell'attività istruttoria;

con la medesima determinazione si è dato avvio alla fase di liquidazione della spesa per ciascuna domanda di saldo, secondo quanto previsto dal bando al paragrafo 13. ISTRUTTORIA DELLA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, demandando a successivi atti la liquidazione delle domande che presentano, in seguito all'istruttoria preliminare all'erogazione del saldo, variazioni del contributo assegnato con determinazione n. 190 del 06/05/2022 o inammissibilità dello stesso a seguito di notifica di preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/90;

preso atto che

alla data del presente provvedimento, in seguito all'istruttoria effettuata dai funzionari del Settore Sviluppo della Montagna, il responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare, l'inammissibilità della domanda mediante preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., ai soggetti beneficiari identificati con gli ID DOMANDA, così come dettagliato nella sottostante tabella:

ID DOMANDA	Protocollo preavviso di diniego	Motivazione
150749	Prot. n. 00145597/22	Violazione di un requisito di ammissibilità. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando il beneficiario non possedeva il requisito soggettivo previsto dal Bando "...essere residente in un comune italiano non montano, di cui all'Allegato A". Aveva infatti residenza in un comune montano di cui all'allegato B.
150728	Prot. n. 00118097/22	Violazione di un requisito di ammissibilità. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il beneficiario non possedeva il requisito soggettivo previsto dal Bando "...essere residente in un comune italiano non montano, di cui all'Allegato A". Aveva infatti residenza in un comune montano di cui all'allegato B.
157997	Prot. n. 00125273/22	Il soggetto beneficiario non raggiunge il contributo minimo previsto dal Bando. L'importo massimo ammissibile risulta pari ad euro 17.666,65 a cui corrisponde un contributo erogabile di euro 8.833,35 inferiore alla soglia minima stabilita al cap 6. del bando "ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE".
156612	Prot. n. 00160403/22	Violazione paragrafo 12 comma 2 del Bando. Secondo il quale il beneficiario deve aver "acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero. Il certificato di residenza allegato alla documentazione presentata in sede di richiesta saldo dimostra che il beneficiario ha acquisito la residenza in altro immobile non oggetto del presente contributo.

153038	Prot. n. 00145574/22	Violazione di un requisito di ammissibilità. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il beneficiario non possedeva il requisito soggettivo previsto dal Bando "...essere residente in un Comune italiano non montano, come da elenco di cui all'Allegato A". Aveva infatti residenza in un Comune montano di cui all'Allegato B.
--------	----------------------	---

Atteso che

i beneficiari identificati con i seguenti ID DOMANDA:

157997
156612
153038

non hanno inviato controdeduzioni, entro i termini indicati nel preavviso di revoca del contributo, e nemmeno alla data del presente provvedimento, come motivato nella tabella di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale e sono, pertanto, ampiamente decorsi inutilmente i termini;

i beneficiari identificati con i seguenti ID DOMANDA:

150749
150728

hanno presentato nota difensive con osservazioni inerenti il procedimento amministrativo registrate rispettivamente al Prot. n. 00145750 del 24/11/2022 e Prot. n. 00118097/2022 del 30/09/22;

valutato che

un'attenta analisi di tali elementi, nell'ambito dell'istruttoria, ha evidenziato il permanere delle cause ostative all'accoglimento della domanda di saldo per i motivi dettagliati nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, tali da precludere la liquidazione del contributo ai suddetti soggetti beneficiari;

ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca dei contributi assegnati con determinazione dirigenziale n. 874 del 27/12/2021 e n. 190 del 06/05/2022 a favore dei soggetti beneficiari indicati in precedenza;

preso atto, inoltre, che alla data del presente provvedimento sono pervenute numero tre richieste di

rinuncia al contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 874 del 27/12/2021 e n. 190 del 06/05/2022 e che, pertanto, con il presente atto occorre procedere:

alla cancellazione dell'aiuto concesso ai soggetti beneficiari indicati con gli ID domanda elencati nella sottostante tabella, a seguito di rinuncia formale:

ID DOMANDA	Protocollo Rinuncia Formale
155963	n. 00145444/22 del 21/11/2022
159235	n. 00105029/22 del 02/09/2022
155396	n. 00038732/23 del 16/03/2022

dato atto che

il presente provvedimento conclude il relativo procedimento in merito alle procedure di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis, della L. n. 241/1990 e s. m. e i. per quanto riguarda i soggetti identificati con i seguenti ID DOMANDA:

ID DOMANDA
150749
150728
157997
156612
153038

che con successivo atto, all'apertura del bilancio gestionale 2023, si procederà alla cancellazione degli impegni di spesa associati ai soggetti beneficiari associati agli ID domanda elencati nella tabella sottostante e al contestuale impegno a favore dei beneficiari di cui all'Allegato 3bis – “Graduatoria aggiornata dei soggetti ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse economiche” alla determinazione dirigenziale n. 190 del 06/05/2022, scorrendo la graduatoria fino alla disponibilità delle risorse rese disponibili;

ID DOMANDA
150749
150728
157997
156612
153038
155963
159235

155396

che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvederà all'aggiornamento della pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l' art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- la Legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- la l.r. 14/2019;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 1-4936 DEL 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

alla luce di quanto sopra espresso ed in attuazione della L. n. 241/90 e s.m.i.

- il NON accoglimento delle richieste di saldo del contributo relative alle domande indicate nella tabella sottostante:

ID DOMANDA
150749
150728
157997
156612
153038

- di stabilire la decadenza totale dal beneficio e revocare, per quanto in premessa specificato, i contributi assegnati con con determinazione dirigenziale n. 874 del 27/12/2021 e n. 190 del 06/05/2022 ai soggetti beneficiari elencati nella sottostante tabella:

ID DOMANDA

150749
150728
157997
156612
153038

approvando contestualmente le relative motivazioni specificate nell'allegato A al presente provvedimento;

- di prendere atto delle rinunce presentate dai soggetti elencati in premessa;
- di rinviare a successivo atto, all'apertura del bilancio gestionale 2023, la cancellazione degli impegni di spesa associati ai soggetti beneficiari elencati nella precedente tabella nonché ai soggetti che hanno presentato formale rinuncia ed il contestuale impegno a favore dei beneficiari di cui all'Allegato 3bis – “ Graduatoria aggiornata dei soggetti ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse economiche” alla determinazione dirigenziale n. 190 del 06/05/2022, scorrendo la graduatoria fino alla concorrenza delle risorse rese disponibili;
- di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvederà all'aggiornamento della pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

L'allegato A" è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente “ai sensi dell'art. 26, comma 2 e art. 37 del D.lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Maria Musolino

Allegato

Allegato A) Bando “Residenzialità in montagna” di cui alla D.G.R. n. 6 - 3619 del 30/07/2021 e determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 e s.m.i. - Revoche in base ai preavvisi di diniego Articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Protocollo preavviso di diniego	ESITO 1	ESITO 2 Motivazioni
Prot. n. 00145597/22		<p>Atteso che il beneficiario ha presentato una nota difensiva con osservazioni inerenti il procedimento amministrativo, registrata al Prot. n.00145750 del 24/11/2022 e che un’attenta analisi di tali elementi nell’ambito dell’istruttoria ha evidenziato il permanere delle cause ostative all’accoglimento della richiesta di finanziamento per i seguenti motivi:</p> <p>“Violazione art. 5. punto 3. SOGGETTI BENEFICIARI del Bando: “Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche titolari del diritto di proprietà, o che si impegnino ad acquisire un diritto di proprietà, di un immobile da destinare ad uso residenziale (e relative pertinenze), censito catastalmente nel territorio dei Comuni di cui all’ALLEGATO B, e che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nello stesso”.</p> <p>Alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti requisiti soggettivi:</p> <p>.....</p> <p>3. essere residente in un comune italiano non montano, come da elenco di cui all’ALLEGATO A;”</p> <p>Il beneficiario nella nota difensiva dichiara “Non c’è stata nessuna malafede, io ho spostato la residenza da Torino ad un comune montano per la rendicontazione delle spese, come richiesto dal bando”.</p> <p>Tale requisito andava rispettato in sede di domanda.</p> <p>L’affermazione del soggetto beneficiario risulta vera il requisito di “spostare la residenza” è stato rispettato, ma il non rispetto dei tempi di questa azione non può essere sanato, in quanto risulta un requisito essenziale di ammissibilità formale.</p> <p>L’erogazione del contributo di saldo al soggetto beneficiario genererebbe anche disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che essendo in condizioni analoghe non hanno presentato domanda e/o sono stati giudicati non ammissibili</p>

		nella prima fase di istruttoria.
Prot. n. 00118097/22		<p>Atteso che il beneficiario ha presentato una nota difensiva con osservazioni inerenti il procedimento amministrativo, registrata al Prot. 00118097/22 del 30/09/22 e che un'attenta analisi di tali elementi nell'ambito dell'istruttoria ha evidenziato il permanere delle cause ostative all'accoglimento della richiesta di finanziamento per i seguenti motivi:</p> <p>“Violazione art. 5. punto 3. SOGGETTI BENEFICIARI del Bando: “Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche titolari del diritto di proprietà, o che si impegnino ad acquisire un diritto di proprietà, di un immobile da destinare ad uso residenziale (e relative pertinenze), censito catastalmente nel territorio dei Comuni di cui all'ALLEGATO B, e che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nello stesso”.</p> <p>Alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti requisiti soggettivi:</p> <p>.....</p> <p>3. essere residente in un comune italiano non montano, come da elenco di cui all'ALLEGATO A;”</p> <p>Il beneficiario nella nota difensiva dichiara “considerando che si tratta di soli 6 giorni, il periodo storico difficile soprattutto per le famiglie con figli, e che comunque siamo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, chiedo se c'è un margine di tempo per poter rientrare e quindi prendere di nuovo in considerazione la nostra domanda”.</p> <p>Tale requisito andava rispettato in sede di domanda.</p> <p>L'affermazione del soggetto beneficiario risulta vera il requisito di “spostare la residenza” è stato rispettato, ma il non rispetto dei tempi di questa azione non può essere sanato, in quanto risulta un requisito essenziale di ammissibilità formale.</p> <p>L'erogazione del contributo di saldo al soggetto beneficiario genererebbe anche disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che essendo in condizioni analoghe non hanno presentato domanda e/o sono stati giudicati non ammissibili nella prima fase di istruttoria.</p>

Prot. n. 00125273/22	Atteso che sono decorsi inutilmente i termini, in quanto il beneficiario non ha presentato alcun elemento ulteriore ai fini dello sviluppo dell'istruttoria, la domanda di saldo non può essere accolta permanendo le motivazioni ostantive indicate nel preavviso di rigetto Prot. n. 00125273/22.	
Prot. n. 00160403/22	Atteso che sono decorsi inutilmente i termini, in quanto il beneficiario non ha presentato alcun elemento ulteriore ai fini dello sviluppo dell'istruttoria, la domanda di saldo non può essere accolta permanendo le motivazioni ostantive indicate nel preavviso di rigetto Prot. n. 00160403/22.	
Prot. n. 00145574/22.	Atteso che sono decorsi inutilmente i termini, in quanto il beneficiario non ha presentato alcun elemento ulteriore ai fini dello sviluppo dell'istruttoria, la domanda di saldo non può essere accolta permanendo le motivazioni ostantive indicate nel preavviso di rigetto Prot. n. 00145574/22.	